



Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica

CODICE DEONTOLOGICO SETTORE AUTOSCUOLE

TESTO APPROVATO NEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 22 GIUGNO 2014 IN ROMA

PREAMBOLO

Premesso che l'attività di autoscuola è attività tecnico-amministrativa ed educativa, e tecnico amministrativa altamente specializzata, cui le vigenti norme demandano in via esclusiva la formazione dei conducenti nonché l'educazione stradale (vedi art. 123 CdS);

considerato che, proprio in virtù della particolare specializzazione e della peculiarità della didattica, le attuali norme del Codice della Strada coinvolgono primariamente l'attività delle autoscuole nella delicatissima funzione di formazione dei cittadini-conducenti, dai più giovani nella formazione per la conduzione di ciclomotori, ai professionisti del trasporto su gomma, nonché nella altrettanto impegnativa attività di recupero dei conducenti irrispettosi delle norme della circolazione stradale e della ordinaria prudenza;

ritenuto che sia la prima formazione dei conducenti, sia il recupero dei conducenti penalizzati a causa della loro condotta, non può prescindere da forme didattiche che consentano l'apprendimento delle norme di sicurezza della circolazione stradale nella sua piena accezione e che pertanto, l'azione formativa della autoscuola non può limitarsi ad assistere gli allievi nell'apprendimento degli elementi teorico-pratici, finalizzati al mero superamento delle prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni alla guida, ma che tale attività deve porre nel giusto risalto tutto ciò che è corollario indispensabile per una guida sicura e responsabile quindi il giusto rispetto del prossimo e delle norme, l'abitudine alla salvaguardia dell'integrità fisica e della salute delle persone, del rispetto e conservazione dell'ambiente;

alla luce di quanto esposto ed in virtù dell'importanza primaria che la sicurezza stradale rappresenta per la collettività, emerge come l'attività di autoscuole, per quanto svolta da soggetti privati, abbia caratteristiche di natura prevalentemente pubblicistica e come tale, oltre a necessitare di particolari e specifiche norme tutelari, impone l'adozione ed il rispetto di precisi principi deontologici avuto riguardo a quanto in premessa, UNASCA consapevole del ruolo di rappresentanza del settore invita tutte le imprese esercenti l'attività di autoscuola ad uniformarsi ai principi di deontologia di seguito codificati e ne richiede il rigoroso rispetto alle imprese ad essa associate ed ai loro titolari.

I principi qui formalizzati rappresentano una sorta di impegno morale per ogni operatore, che con il suo lavoro contribuisce allo sviluppo ordinato, sicuro e legale della società.

All'aggiornamento del presente codice si provvederà, sulla base delle disposizioni statutarie, ogni qual volta le mutazioni dello scenario normativo o economico-sociale lo imporranno.

Al presente codice viene data la più ampia pubblicità attraverso il sito WEB dell'associazione www.unasca.it a favore di tutti coloro che lo richiedessero siano essi associati e non, addetti ai lavori o pubblico indistinto.

ART. 1

PRINCIPI

L'AUTOSCUOLA

- a) svolge la didattica nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, in uniformità alle disposizioni tecniche e amministrative dettate dalle autorità preposte ed in sintonia ai principi sanciti dallo statuto dell'associazione e dal presente codice deontologico;
- b) persegue l'obiettivo di un costante ampliamento delle proprie conoscenze, anche tramite specifici percorsi formativi individuati dall'associazione e in rispetto alle disposizioni novellate dal codice della strada in materia di formazione continua del personale docente delle Autoscuole;
- c) aggiorna e migliora la qualità delle prestazioni, anche avvalendosi di conoscenze e strumentazioni tecnologiche utilizzabili nel campo della didattica;
- d) concorre, con la propria azione, a mantenere elevata l'immagine della propria attività quale fulcro di attività didattica di pari dignità di ogni diversa disciplina;
- e) adempire al proprio ruolo di istituzione didattica con imparzialità e rispetto verso i funzionari pubblici preposti alle verifiche ed equidistanza verso i candidati, evitando di fomentare false aspettative sull'esito delle prove d'esame;
- f) collabora con le istituzioni pubbliche e private nelle azioni di sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche della sicurezza e dell'incidentalità stradale;
- g) l'autoscuola e il suo personale didattico si propongono come modello comportamentale nel rispetto delle norme del codice e nell'uso della strada anche al di fuori dei momenti formativi, in corrispondenza al proprio ruolo di educatori;

- h) adegua il proprio parco veicolare in relazione ai dettami previsti dalle disposizioni di legge ed in relazione all'evoluzione tecnologica che la scienza automobilistica mette a disposizione in modo da offrire sempre una qualità adeguata della didattica.

- i) Nello svolgimento della didattica pone costantemente al centro della sua azione i temi della sicurezza, del rispetto e salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.

ART. 2

ETICA DELLA AUTOSCUOLA

L'autoscuola svolge la propria attività nel rispetto di tutti i valori enunciati nell'introduzione del presente codice ed in particolare:

- a) impronta la propria attività didattica a principi di indipendenza, imparzialità, riservatezza;
- b) opera in piena autonomia professionale e, di conseguenza, respinge ogni tentativo di condizionamento, pressione o di sviamento dall'osservanza dei principi del codice etico, da chiunque provenga;
- c) nell'espletamento dell'attività, assume posizioni equidistanti verso gli allievi, le Pubbliche Amministrazioni e soggetti terzi e si astiene, di conseguenza, da ogni intervento atto a produrre trattamento di favore da parte di chiunque;
- d) ripudia qualunque azione disonesta o ingannevole e non millanta credito presso autorità o persone influenti;
- e) non accetta né offre doni o altre utilità per ottenere favori o compiacenze presso le Pubbliche Amministrazioni;
- f) stipula appropriate forme assicurative per i rischi inerenti l'esercizio dell'attività didattica, per la salvaguardia degli allievi e dei terzi;
- g) adempie con serietà e verità al ruolo di certificatore della formazione o a parti della stessa con la norma ad essa demandata

ART. 3
RAPPORTI CON I COLLABORATORI

L'AUTOSCUOLA

- a) vigila affinché insegnanti, istruttori ed ogni eventuale diverso collaboratore, osservino la riservatezza professionale su ogni notizia, fatto o accadimento riguardante gli allievi e di cui siano venuti a conoscenza per motivi inerenti la propria attività. Vigila altresì affinché gli stessi intrattengano con gli allievi, e i funzionari della pubblica amministrazione con cui vengono in contatto nello svolgimento della loro attività, rapporti professionali scevri da ogni forma di eccessiva confidenza né tantomeno pongano in essere comportamenti che possano indurre equivoci circa la professionalità della didattica, l'assoluta trasparenza delle procedure d'esame o creare aspettative circa l'esito degli stessi o ledere direttamente o indirettamente all'immagine della categoria;
- b) si impegna ad aggiornare le conoscenze ed elevare la professionalità di insegnanti ed istruttori, anche attraverso personali e specifiche iniziative che consentano l'approfondimento della conoscenza delle materie oggetto di didattica in conformità ed oltre a quanto stabilito dalla norma in tema di aggiornamento continuo del personale docente delle autoscuole
- c) vigila e controlla che istruttori e insegnanti svolgano con trasparenza e verità le funzioni di certificatori che la legge attribuisce ai docenti delle autoscuole nell'ambito delle attività formative obbligatorie ad esse demandate, rendendoli edotti delle responsabilità di carattere civile e penale connesse con la mansione svolta;
- d) garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni personali sul lavoratore in suo possesso.

ART. 4
RAPPORTO CON GLI ALLIEVI

Nello svolgimento dell'attività didattica l'autoscuola si impegna a:

- a) osservare il segreto professionale. In particolare non divulga notizie e dati acquisiti nell'espletamento dell'attività né li usa per conseguire vantaggi personali. Ciò indifferentemente che le notizie e i dati riguardino direttamente o meno gli allievi o persone terze, riferimento alla privacy ed al trattamento dei dati personali facendo sottoscrivere le formalità previste dalla norma e gestendo in modo appropriato i dati raccolti;
- b) fornire la più ampia informazione per porre gli allievi nella condizione di compiere autonomamente le scelte di natura didattica ed economiche di loro competenza;
- c) valutare con attenzione le richieste rendendo preventivamente edotti gli allievi circa le eventuali difficoltà sia di natura intellettuale che economiche per il conseguimento dell'obiettivo richiesto;
- d) non accettare allievi provenienti da altre autoscuole se non previo accertamento della corretta cessazione del precedente rapporto;
- e) non indulgere ad ascoltare pettegolezzi o critiche che gli allievi o terzi formulino nei confronti di autoscuole con cui hanno avuto precedenti rapporti;
- f) far conoscere preventivamente all'allievo il costo analitico, in relazione alle varie fasi necessarie al conseguimento della patente di guida o di altre prestazioni proprie, seppure complementari, all'attività dell'autoscuola anche attraverso strumenti contrattuali redatti in forma scritta. Per l'iscrizione dell'allievo o all'accettazione di un incarico complementare può essere richiesto il pagamento, anche parziale, per l'attività da svolgersi; possono essere richiesti pagamenti non preventivati, purchè opportunamente giustificati;

- g) rendere edotto l'allievo, anche attraverso forme contrattuali scritte, delle modalità di svolgimento della didattica e del ruolo che l'autoscuola ha nel suo percorso di formazione e nello svolgimento degli esami, dei diritti che può avanzare e dei doveri che ha verso l'autoscuola nonché degli oneri derivanti dalla loro disattesa; informare i candidati degli strumenti didattici utilizzati e della forma e modalità con cui gli stessi vengono messi a disposizione, attraverso spiegazioni chiare e condivise;
- h) espletare l'incarico di docenza, avendo riguardo ai corretti tempi di apprendimento anche di singoli allievi, con diligenza e puntualità. Rendere edotto, con tempestività l'allievo e, ove ricorra il caso, il tutore, di ogni forma di difficoltà o impedimento non preventivato o comunque manifestatosi nello svolgimento del corso di istruzione, anche con riferimento a particolari e difficoltose condizioni personali di apprendimento;
- i) a valutare con serenità gli esiti degli esami sostenuti dai propri allievi al fine di scoraggiare azioni temerarie o pretestuose nei confronti delle P.P.A.A. ma a sostenere, nel contempo, gli allievi, con ogni possibile forma di assistenza tecnica ed amministrativa, quando le doglianze degli stessi siano ritenute condivisibili. In tal caso l'autoscuola fornirà ogni utile notizia sulla possibilità di ricorrere e, se richiesti, gli elementi necessari alla formulazione del ricorso. La autoscuola iscriverà ai corsi gli allievi minorenni solo previo assenso di un tutore informando nel contempo l'allievo ed il tutore stesso che saranno debitamente segnalate le assenze alle lezioni, legge privacy;
- j) l'autoscuola si pone nei confronti delle famiglie, specie quelle che affidano ad essa i minori, come supporto leale nell'educazione civica e morale dei ragazzi, avendo per scopo condiviso il loro inserimento sicuro e ordinato nell'ambiente stradale attraverso l'utilizzo di un veicolo a motore.

ART. 5
RAPPORTO CON I COLLEGHI

Nello svolgimento dell'attività didattica l'autoscuola si impegna a:

- a) tenere comportamenti leali nei confronti delle altre autoscuole, evitando di procurarsi vantaggi attraverso forme di captazione degli allievi non coerenti ai dettami dell'etica professionale;
- b) rifuggire da ogni forma di pubblicità scorretta o capziosa;
- c) evitare di esprimere con gli allievi, i collaboratori, i funzionari delle P.P.A.A., valutazioni di qual si voglia natura sull'operato o sulle capacità professionali delle altre autoscuole o di soggetti istituzionali con i quali si intrattengono rapporti di lavoro;
- d) offrire, se richiesta e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni amministrative ogni possibile forma di collaborazione alle autoscuole che ne abbiano necessità;
- e) segnalare all'associazione ogni azione o comportamento che sia suscettibile, anche potenzialmente, di ingannare o danneggiare gli allievi o le P.P.A.A. o comunque di recare discapito alla stessa categoria;
- f) denunciare alle competenti autorità chi esercita abusivamente l'attività didattica o altra attività connessa o complementare, affinché quest'ultime intervengano adottando i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di legalità;
- g) evitare di mettere in atto politiche di prezzo che prevedano l'erogazione di servizi sottocosto a salvaguardia dell'economicità dell'azienda e dell'intero settore anche in virtù della natura non rispondente ai servizi offerti.

ART. 6
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nello svolgimento dell'attività l'autoscuola si impegna a:

- a) improntare un rapporto rigidamente professionale, basato sulla trasparenza e correttezza nei confronti delle PP.AA.
- b) intraprendere azioni di comune interesse con le PP.AA. previo accordo con il rappresentante locale dell'Associazione, nel rispetto delle regole e dei dettami dell'ordinamento giuridico;
- c) evitare ogni atteggiamento o azione che, ancorché a beneficio degli allievi, non sia conforme alla normativa vigente o che sia comunque eticamente censurabile;
- d) offrire collaborazione e approfondire la propria attività didattica, nelle iniziative promosse dalle P.P.A.A. al fine di incentivare la sicurezza stradale, anche attraverso la partecipazione a convegni, dibattiti, dimostrazioni finalizzate all'educazione stradale, la cui diffusione rimane obiettivo primario dell'autoscuola, specie tra i più giovani;
- e) non intrattenere stabili rapporti di natura professionale o societaria con persone operanti nella pubblica amministrazione in aree territoriali o ambiti di competenza di interazione tra l'autoscuola e la P.P.A.A.;
- f) mantenere un atteggiamento paritario ed equidistante nei confronti dei funzionari della pubblica amministrazione evitando atteggiamenti di servilismo o sudditanza.

ART. 7
RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

L'autoscuola si impegna a:

- a) fornire, a richiesta, dati ed informazioni statistiche di cui l'associazione si impegna a garantirne la riservatezza;
- b) informare l'Associazione sui problemi generali, in particolare nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;
- c) una effettiva partecipazione alla vita associativa, fornendo il contributo posseduto di conoscenza ed esperienza per la risoluzione di questioni di interesse per l'intera categoria;
- d) favorire il rispetto e la solidarietà tra le autoscuole, anche mediante azione di stimolo e coinvolgimento verso i Colleghi;
- e) attenersi alle determinazioni associative.
- f) salvaguardare, proteggere e non danneggiare l'immagine dell'associazione e delle categorie da esse rappresentate attraverso azioni eticamente e deontologicamente scorrette;
- g) informarsi attraverso gli strumenti d'informazione messi a disposizione dell'associazione delle indicazioni suggerite e delle iniziative da essa intraprese e aderirvi;
- h) contribuire a diffondere la conoscenza e il buon nome dell'Associazione presso il pubblico indistinto e gli addetti ai lavori;

ART. 8
PUBBLICITA'

L'autoscuola si impegna a:

- a) non dare informazioni al pubblico, nel caso di pubblicità diretta o indiretta, in modo non veritiero, parziale, enfatico, laudativo o denigratorio;
- b) non porre in essere mezzi pubblicitari, promozionali contenenti frasi che garantiscano il risultato, offrendo una percezione "non professionale" dell'attività;
- c) non mettere in atto campagne direttamente o indirettamente denigratorie nei confronti dei colleghi o politiche di comunicazione che possano screditare o indebolire il ruolo della categoria agli occhi della pubblica opinione;
- d) non usare il marchio dell'associazione senza averne fatto preventiva richiesta secondo le norme statutarie.

ART. 9
VIOLAZIONI E SANZIONI .

La violazione o comunque l'inosservanza dei principi sanciti dal presente codice comportano l'adozione, da parte degli organi statutari competenti, dei provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto associativo e da eventuali specifici regolamenti.

Altresì nel caso in cui il titolare dell'Autoscuola svolga attività illegale, l'Associazione a tutela del buon nome della categoria, potrà costituirsi in sede di giudizio, parte lesa.